



# Piano triennale per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012

2018 - 2020



Approvato il 31/01/2018

## Sommario

<b>1. PREMESSE</b>	<b>- 2 -</b>
<b>2. QUADRO NORMATIVO</b>	<b>- 9 -</b>
<b>3. DESCRIZIONE DEI REATI</b>	<b>- 11 -<del>10</del></b>
<b>4. ASPETTI METODOLOGICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO</b>	<b>- 13 -<del>12</del></b>
<b>5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE: INTRODUZIONE</b>	<b>- 15 -</b>
<b>6. LE MISURE DI TRASPARENZA</b>	<b>- 16 -<del>15</del></b>
<b>7. IL CODICE ETICO</b>	<b>- 18 -<del>17</del></b>
<b>8. IL SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>- 18 -<del>17</del></b>
<b>9. IL WHISTLEBLOWING</b>	<b>- 20 -<del>19</del></b>
<b>10. REFERENTI PER LA PREVENZIONE</b>	<b>- 21 -<del>20</del></b>
<b>11. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE</b>	<b>- 21 -<del>20</del></b>
<b>12. LE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>- 23 -<del>22</del></b>
<b>13. IL REGOLAMENTO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	<b>- 23 -<del>22</del></b>
<b>14. PARTE SPECIALE A: L'ANALISI DEL RISCHIO</b>	<b>- 27 -<del>26</del></b>
<b>15. PARTE SPECIALE B: PROTOCOLLI SPECIFICI</b>	<b>- 7 -<del>32</del></b>

# 1. PREMESSE

## 1.1 DEFINIZIONI

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).

La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

La legge 190/2012 – costituita da due soli articoli, il primo contenente disposizioni prescrittive ed il secondo recante la c.d. "clausola di invarianza" – prevede espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 alle "società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art.1, comma 34).

Le previsioni richiamate stabiliscono, in particolare:

- l'obbligo di pubblicare sui siti web istituzionali i bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, questi ultimi da pubblicare "sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (comma 15);
- l'obbligo di assicurare la "trasparenza dell'attività amministrativa" (di cui al precedente comma 15) con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice appalti; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e selezioni finalizzate all'assunzione nonché "progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009" (comma 16).
- L'elencazione delle procedure soggette a pubblicazione nei siti web non comporta l'automatica estensione dell'obbligo di utilizzarle nei confronti delle società tenute ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, ma semplicemente l'obbligo di pubblicizzare le stesse – con le modalità ivi indicate – nell'ipotesi in cui la Società vi faccia ricorso;
- la facoltà di inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, quale causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità (comma 17);
- la possibilità di deferire ad arbitri, nominati sulla base dei criteri ivi indicati, "le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi, forniture [...]” esclusivamente previa autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione (commi da 18 a 25). In particolare, si precisa, da un lato, che le nuove disposizioni in materia di arbitrati introdotte dalla legge in oggetto “si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici” (comma 20) e, dall’altro, che le stesse non si applicano agli arbitrati “conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore” della stessa (comma 25);

- l’obbligo di assicurare la menzionata “trasparenza dell’attività amministrativa” anche nei procedimenti in deroga alle procedure ordinarie (comma 26);
- l’obbligo di trasmettere le informazioni pubblicate ai sensi dei precedenti commi 15 e 16 alla “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”, istituita dall’art. 13 del D.Lgs. 150/2009 che – ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge in esame – opera quale “Autorità nazionale anticorruzione” (comma 27);
- l’obbligo di monitorare periodicamente il “rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie” (comma 28);
- l’obbligo “di rendere noto tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38” del D.P.R. 445/2000 e “ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano” (comma 29);
- l’obbligo di rendere accessibili – nel rispetto della disciplina di cui alla legge 241/1990 – “in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1” del c.d. codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005 “le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase” (comma 30).
- Il comma 31, dell’articolo 1, demanda ad uno o più decreti interministeriali, “da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”, l’individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei citati commi 15 e 16 e delle relative modalità di pubblicazione, nonché delle indicazioni generali per l’applicazione dei commi 29 e 30. La medesima norma precisa che “restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità” previste dal Codice degli appalti. La mancata o incompleta pubblicazione di dette informazioni da parte dei soggetti a ciò obbligati “costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici” ai sensi dell’articolo 1, comma 1” del D. Lgs. 198/2009, che prevede la possibilità per “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei

per una pluralità di utenti e consumatori” di agire in giudizio, con le modalità ivi stabilite, “nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi”, tra l’altro, dalla violazione di standard qualitativi ed economici (comma 33).

Il comma 32, invece, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), cit. (affidamento di lavori, forniture e servizi), individua una serie di elementi che “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali”.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di interesse contenute nell’articolo 1 menzionato, si segnalano sinteticamente:

- il comma 39, in base al quale anche “le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici” sono tenute a comunicare “al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”;
- il comma 49, che delega al Governo il compito di adottare “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice [...] negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate”.

Tra i principi ed i criteri direttivi cui l’Esecutivo dovrà attenersi nella predisposizione dei decreti in questione, espressamente individuati al successivo comma 50, rilevano, in particolare:

- la non conferibilità di incarichi dirigenziali “per coloro che per un congruo periodo di tempo [...] abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico”;
- la necessità di disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi già conferiti (compresi quelli “di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico”) e “lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione”;

- i commi da 52 a 57, ai sensi dei quali – per garantire l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ivi indicate – presso ogni prefettura dovrà essere tenuto un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (c.d. white list). La definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento di detto elenco sono demandate ad un apposito D.P.C.M;
- il comma 60 in virtù del quale “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata” dovranno essere definiti “gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge”, con particolare riguardo agli aspetti ivi indicati;
- il comma 61 che richiama le intese di cui sopra ma con riferimento “agli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo”;
- i commi 63, 64 e 65 che delegano il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alle cariche, tra le altre, di “presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi [...] delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114”, D. Lgs. 267/2000, individuando, nel contempo, i principi e criteri direttivi a cui il provvedimento dovrà attenersi.

In base a quanto previsto dall'art.1, comma 4 della Legge 190/2012, attraverso il DPCM del 16 gennaio 2013 è stato istituito il Comitato Interministeriale che ha adottato il 12 marzo 2013 le Linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione (PTCP).

Il PNA attualmente in vigore ha come destinatari non solo tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, le Regioni, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti Locali e gli Enti ad esso collegati, ma anche gli Enti Pubblici Economici, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per gli Enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Pubblica Amministrazione, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c da parte di Amministrazioni Pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alle Pubbliche Amministrazioni anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

### **Aggiornamenti 2016 (Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016)**

A seguito dell'art. 19 del D. Lgs. 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente All'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

Le previsioni contenute nel PTPC 2016 hanno poi tenuto conto dello schema di testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato definitivamente con D. Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175.

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla l. 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione.

**Gli aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2017, intervenuti con delibera ANAC 1208 del novembre 2017 non determinano alcuna aggiornamento, in capo alla Società.**

In data **10 gennaio 2017**, A.M.A.G.A. SPA ha provveduto alla Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in esecuzione dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012. **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è stato individuato nella figura del Direttore generale: Carini Dott. Elio.**

Al fine di procedere alla definizione del PTPC, è stato sviluppato un progetto articolato in quattro fasi.

Le quattro fasi che hanno caratterizzato il progetto sono:

1. Pianificazione;
2. Analisi dei rischi di corruzione;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La descrizione delle fasi seguite per lo sviluppo del piano sono riportate nel paragrafo relativo alla descrizione della metodologia.

## **1.2 ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTI**

Il Piano entra in vigore dalla data di approvazione con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione avvenuto il **31 gennaio 2018**. Il Piano ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

1. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Società;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che riguardano i reati considerati nel presente documento o che impongono ulteriori adempimenti e che determinano l'esigenza di modificare il contenuto del Piano;
3. le modifiche intervenute nel P.N.A., i nuovi indirizzi e le direttive che dovessero emergere nel contesto di riferimento per quanto riguarda l'implementazione della legge 190/2012;
4. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
5. le modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Società per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 190, il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla Società possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'aggiornamento segue la stessa procedura applicata per la prima adozione del P.T.P.C.

### **1.3 STRUTTURA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Piano di Prevenzione della Corruzione si compone di:

- 1) Una parte generale, che comprende:
  - la descrizione del quadro normativo di riferimento;
  - l'analisi dei reati esaminati nel presente modello;
  - la descrizione della metodologia seguita per lo sviluppo del piano;
  - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività di A.M.A.G.A. SPA;
  - il regolamento del Responsabile di prevenzione della corruzione.
- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti invece:
  - i processi, i sub-processi e le attività a rischio;
  - i reati ipotizzabili anche soltanto in via potenziale;
  - il livello di esposizione al rischio;
  - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi, dei responsabili e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

### **1.4. DESTINATARI DEL PIANO**

Coerentemente con le previsioni della legge 190/2012 e del PNA, sono identificati come destinatari del PTPC i soggetti che operano per conto di A.M.A.G.A. SPA, ovvero:

1. IL Consiglio di Amministrazione;
2. il Direttore generale;
3. i Responsabili di funzione;
4. il personale della Società;
5. i collaboratori a vario titolo.

Le disposizioni del Piano sono portate a conoscenza dei soggetti di seguito indicati che nel corso delle attività di verifica e tenuto conto delle loro rispettive competenze sono tenuti a verificarne l'attuazione:

1. i componenti del Collegio Sindacale;



2. l'Organismo di Vigilanza 231.

## **1.5. OBBLIGATORIETÀ**

I Soggetti indicati nel par. 1.4 sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Piano.

## **2. QUADRO NORMATIVO**

Si riporta, di seguito, un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti esaminati per la stesura del PTPC:

- Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- la circolare n. 1 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 25 gennaio 2013;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, " Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ANAC - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*»;
- la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

### 3. DESCRIZIONE DEI REATI

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce uno degli strumenti adottati dalla Società per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione di A.M.A.G.A. SPA, allo scopo di prevenire delle situazioni che possono provocare un malfunzionamento della Società medesima.

Il PTPC è stato redatto allo scopo di favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi è stata considerata un'accezione ampia di corruzione che comprende l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento di A.M.A.G.A. SPA a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite alla Società ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti verso la PA, date le attività svolte dalla Società, nel corso del progetto l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti fattispecie di delitti:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
4. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
5. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
6. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
7. Concussione (art. 317 c.p.);
8. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
9. Peculato (art. 314 c.p.);
10. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
11. Malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.);
12. Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
13. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
14. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
15. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
16. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
17. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
18. Usurpazioni di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);

19. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
20. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
21. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356-bis c.p.);
22. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355-bis c.p.).

## **4. ASPETTI METODOLOGICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO**

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, il progetto di predisposizione del Piano si è articolato in quattro fasi costituite da:

1. Pianificazione;
2. Analisi dei rischi;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione avrà inizio l'attività di monitoraggio del Piano da parte del RPC.

### Pianificazione

Nella prima fase di pianificazione del progetto, sono stati individuati, in prima battuta, i Soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del piano.

L'identificazione dei Soggetti che hanno preso parte alla stesura del PTPC è avvenuta tenendo conto delle attività svolte da A.M.A.G.A. SPA e delle caratteristiche della struttura organizzativa.

Considerate le differenti attribuzioni della Società, si è pensato di scomporre l'attività in 2 aree costituite rispettivamente da:

- processi diretti, ossia quei processi che presentano un legame diretto con l'attività di vendita di prodotti farmaceutici;
- processi di supporto, che includono quei processi necessari per assicurare un corretto funzionamento dei processi diretti (es. approvvigionamento di beni, servizi e lavori, omaggi e spese di rappresentanza, gestione del personale, ecc.).

### Analisi dei rischi

La seconda fase del progetto ha riguardato l'analisi dei rischi che si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività della Società;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Per quanto riguarda la prima attività di identificazione è stata condotta un'analisi dei processi descritti nel paragrafo precedente che è avvenuta tramite:

1. Analisi del contesto esterno ed interno;

2. l'esame della documentazione relativa alle modalità di svolgimento dei processi (es. procedure qualità, regolamenti organizzativi e gestionali, ecc.);
3. lo svolgimento di interviste con i Soggetti ai quali è affidata la responsabilità gestionale dei processi che caratterizzano l'attività di A.M.A.G.A. SPA.

Nella seconda fase sono stati analizzati i seguenti elementi:

- i reati di corruzione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II Capo I del codice penale;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete attraverso le quali potrebbero aver luogo i delitti di corruzione;
- qualsiasi altra situazione che possa portare ad un malfunzionamento di A.M.A.G.A. SPA.

Lo svolgimento di quest'attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Società.

La successiva valutazione dei rischi è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione e valutare l'efficacia dei presidi di controllo.

Le valutazioni conseguenti hanno applicato la metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA "Tabella Valutazione Rischi" per stimare la probabilità e l'impatto. Nello specifico per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;

L'applicazione della metodologia prevista nel PNA permette di pervenire alla definizione del livello di rischio di corruzione cosiddetto residuale, poiché l'esposizione al rischio è valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte da A.M.A.G.A. SPA. Ciò ha determinato l'esigenza di tener conto dei controlli anti-corruzione già vigenti che, in senso lato, comprendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità di accadimento del rischio oppure a contenerne l'impatto.

La combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna.

L'analisi delle aree a rischio è riportata nella Parte Speciale del Piano.

### Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente, ovvero, la progettazione di azioni specifiche in grado di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Laddove il livello di rischio residuale è risultato superiore alla soglia di accettabilità, sono state definite delle nuove misure di prevenzione, al fine di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento rischioso, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato che è stato ipotizzato.

Le azioni che contribuiscono a presidio dei reati di corruzione possono essere distinti tra:

1. le misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. le misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

### Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione che è stato presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione avvenuta in data **31 gennaio 2018**.

### Monitoraggio

Successivamente all'approvazione del Piano avrà inizio l'attività di monitoraggio da parte del RPC, con il supporto dei referenti di area identificati nel paragrafo n. 10.

Il Monitoraggio comprende un insieme di attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nel monitoraggio:

1. la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano;
2. l'analisi delle procedure, delle circolari, delle disposizioni e di qualsiasi altro documento che regola le modalità di attuazione delle attività a rischio;
3. l'esame delle informazioni ricevute dai referenti interni;
4. la verifica di segnalazioni relative al possibile compimento di reati di corruzione provenienti dal whistleblowing;
5. lo svolgimento di ispezioni e di attività investigative anche non previste nel Piano di monitoraggio annuale.

Il risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPC sarà oggetto della relazione annuale che il Responsabile dovrà redigere entro il 15 dicembre di ogni anno.

## **5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE: INTRODUZIONE**

Come evidenziato nel paragrafo precedente le misure di carattere generale (trasversali) comprendono le azioni di prevenzione del rischio che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate da A.M.A.G.A. SPA che contribuiscono a favorire la prevenzione della corruzione;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) la rotazione;
- f) Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità;
- g) il whistleblowing;
- h) il codice etico;
- i) il sistema disciplinare;
- j) la nomina dei referenti per la prevenzione;
- k) la formazione e la comunicazione del Piano;
- l) il regolamento di funzionamento del Responsabile Prevenzione della Corruzione.

Le misure indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) costituiscono le misure obbligatorie di prevenzione dei rischi adottate in conformità con quanto previsto dal PNA e dai relativi allegati. Le altre misure possono essere considerate delle misure ulteriori adottate dalla Società per favorire il trattamento dei rischi di corruzione.

## **6. LE MISURE DI TRASPARENZA**

La trasparenza costituisce uno dei principi più importanti che caratterizza la gestione di A.M.A.G.A. SPA e ispira le decisioni ed i comportamenti di tutti quei Soggetti che operano per conto della Società.

L'adozione di tale principio e l'attuazione di un insieme di azioni finalizzate ad assicurare la trasparenza dell'attività societaria rappresentano delle misure fondamentali anche per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento di A.M.A.G.A. SPA.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività più esposte al rischio di comportamenti corruttivi permette, infatti, di:

- favorire forme di controllo sull'attività di A.M.A.G.A. SPA da parte di soggetti interni ed esterni;
- svolgere un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Tramite la pubblicazione di informazioni sul proprio sito Internet, la Società rende conto a tutti i suoi stakeholders delle modalità delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e di una serie di altri aspetti che caratterizzano la sua gestione.

Per adempiere alle regole normative in vigore relative alla trasparenza delle pubbliche amministrazioni e delle aziende partecipate, A.M.A.G.A. SPA ha provveduto alla creazione nel proprio sito Internet di una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nel quale la Società pubblica tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 33/2013.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:

- che gli adempimenti in materia di trasparenza debbano essere considerati parte integrante del presente Piano;
- l'integrazione tra le informazioni da pubblicare sul sito ed i flussi informativi destinati al Responsabile di Prevenzione della Corruzione da utilizzare per l'attività di monitoraggio.

#### **Responsabilità ex art. 10 D. Lgs. 97/2016**

Qui di seguito sono identificati i responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013:

<b>Documenti – Dati – Informazioni</b>	<b>Responsabile</b>
SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI	E. Carini (Direttore generale – RPC)
SEZIONE ORGANIZZAZIONE	E. Carini (Direttore generale – RPC)
SEZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI	R. Riboni (Direttore Amm.vo)
SEZIONE PERSONALE	A. Beri (addetta Uff. Personale)
SEZIONE BANDI DI CONCORSO	A. Beri (addetta Uff. Personale)
SEZIONE PROVVEDIMENTI	E. Carini (Direttore generale – RPC)
SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI	A. Gianoli (resp. Uff. acquisti)
SEZIONE BILANCI	R. Riboni (Direttore Amm.vo)
SEZIONE BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	R. Riboni (Direttore Amm.vo)
SEZIONE PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	R. Riboni (Direttore Amm.vo)
ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE	E. Carini (Direttore generale – RPC)

<b>Responsabile delle Pubblicazione</b>	<b>Davide D'Angelo (Respons. IT)</b>
-----------------------------------------	--------------------------------------

## 7. IL CODICE ETICO

Tra le misure di carattere generale adottate da A.M.A.G.A. SPA per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel **Codice Etico** che costituisce parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.

I principi e le regole di condotta contenute nel **Codice Etico** devono essere considerati parte integrante del PTPC poiché arricchiscono il sistema di controllo preventivo creato da A.M.A.G.A. SPA per ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione.

Al fine di prevenire tali reati è fatto obbligo per tutti i soggetti che a diverso titolo operano presso A.M.A.G.A. SPA di:

- rispettare i principi-guida e le regole previste nel **Codice Etico** di A.M.A.G.A. SPA;
- astenersi da condotte che possano determinare una violazione, anche soltanto parziale, dei principi e delle regole incluse nel codice medesimo;
- astenersi dal realizzare qualsiasi comportamento che possa determinare il configurarsi di uno dei reati previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale o che possa creare un malfunzionamento di A.M.A.G.A. SPA;
- collaborare attivamente con il responsabile di prevenzione della corruzione per favorire l'attuazione delle misure previste dal Piano.

In quanto parte integrante del Piano di prevenzione della Corruzione il monitoraggio del rispetto del **Codice Etico** rientra tra le attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione.

## 8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme contenute nel PTPC, è considerato nella prassi aziendale uno strumento che può contribuire a favorire l'attuazione del Piano.

Per tale motivo A.M.A.G.A. SPA ha ritenuto opportuno inserire il sistema disciplinare tra le misure di carattere generale per la prevenzione della corruzione.

Il rispetto delle disposizioni previste dal presente Piano rientra tra i doveri di chi opera per conto della Società.

Ne consegue che una sua violazione può integrare dei comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. La violazione delle disposizioni contenute nel Piano, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal **Codice Etico** può essere fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. La violazione dei suddetti documenti può dar luogo, inoltre, anche al configurarsi di responsabilità penale e civile dei dipendenti e dei dirigenti.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del

comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio di A.M.A.G.A. SPA. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dal contratto collettivo nazionale adottato dalla Società.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Piano sono, in ordine crescente di gravità:

- a) conservative del rapporto di lavoro:
  - o biasimo inflitto verbalmente;
  - o biasimo inflitto per iscritto;
  - o multa;
  - o sospensione dal servizio e dal trattamento;
- b) risolutive del rapporto di lavoro:
  - o licenziamento con preavviso;
  - o licenziamento senza preavviso.

Per quanto riguarda il personale di A.M.A.G.A. SPA si prevede che:

- a) incorre nei provvedimenti di biasimo verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Piano (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali";
- b) incorre nel provvedimento della multa il dipendente che violi più volte le procedure interne o che ripeta, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano, sempre che tali azioni danno luogo a una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali";
- c) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il dipendente che, nel violare le misure previste dal presente Piano o adottando, nell'espletamento di attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano stesso, arrechi danno alla Società o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o per la sua reputazione. In questi casi dovrà ravvisarsi in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità delle risorse di A.M.A.G.A. SPA o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti da una "grave trasgressione dei regolamenti aziendali";
- d) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Piano e diretto in modo univoco al compimento di un reato descritto nel par. 3, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "azioni che costituiscono delitto a termine di legge".

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Per quanto riguarda le misure a carico di soggetti terzi (collaboratori a vario titolo) la violazione delle regole di cui al presente Piano costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal Piano e dal Codice Etico.

Ogni violazione del Piano e delle misure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al RPC. Il dovere di segnalare la violazione del Piano grava su tutti i destinatari del Piano.

## **9. IL WHISTLEBLOWING**

Il *whistleblowing* costituisce un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui A.M.A.G.A. SPA intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Il *whistleblowing* è adottato per favorire la segnalazione di illeciti ed irregolarità da parte del personale di A.M.A.G.A. SPA e di persone ed organizzazioni esterne.

Per quanto riguarda le segnalazioni da parte di soggetti interni, il comma 51 dell'art. 1 della Legge 190 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnali degli illeciti. Tale forma di tutela prevista per il dipendente pubblico trova applicazione anche nei confronti del personale di A.M.A.G.A. SPA, poiché è intenzione della società incentivare il meccanismo del *whistleblowing*.

Per favorire l'applicazione di tale strumento è stato istituito un canale di comunicazione con il Responsabile di Prevenzione della Corruzione, che consiste nell'istituzione di un indirizzo di posta elettronica riservato, che potrà essere utilizzato dai dipendenti e da soggetti terzi per comunicare degli illeciti di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per eventuali comunicazioni è [rpc@amaga.it](mailto:rpc@amaga.it) Per le comunicazioni si potrà utilizzare anche la cassetta postale della società.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunte dalle "figure apicali" le comunicazioni dovranno essere inviate al Consiglio di Amministrazione della Società.

Come previsto dal comma 51 dell'art. 1 il RPC s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari ed agire affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatto salvo per i casi previsti dalla legge.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione dovrà prendere in esame anche eventuali segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione che riceve la comunicazione, compiuti gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti denunciati, dovrà, laddove tali

accertamenti dimostrino un possibile compimento di illeciti, svolgere tempestivamente le investigazioni necessarie per poter stabilire se il fatto denunciato si è ragionevolmente verificato. Delle segnalazioni ricevute e degli eventuali illeciti accertati dovrà essere data informativa al Consiglio di Amministrazione e nella relazione annuale sull'attività svolta, fermo restando l'esigenza di assicurare la riservatezza di eventuali dati sensibili e di dati giudiziari.

## **10. REFERENTI PER LA PREVENZIONE**

Al fine di rafforzare il monitoraggio del Piano e favorire l'applicazione delle misure contenute nel presente documento, sono stati identificati i referenti per la prevenzione della corruzione, identificabili nei **Direttori delle Farmacie** e nel **Responsabile dei servizi cimiteriali**.

I referenti, ciascuno per la propria area di competenza, hanno il compito di:

1. monitorare la predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione previste nelle parti speciali del modello;
2. favorire l'attuazione delle misure di cui al punto precedente e promuovere il rispetto delle disposizioni contenute nel piano;
3. fornire, con il supporto del RPC, spiegazioni e delucidazioni sul contenuto del Piano in modo da favorirne l'applicazione;
4. svolgere un'attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione tramite la predisposizione di report semestrali in cui comunicano al responsabile l'andamento delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, lo stato di attuazione delle misure ed altre informazioni utili per favorire l'attività di monitoraggio da parte del responsabile medesimo;
5. segnalare tempestivamente al responsabile situazioni che possono dar luogo ad un'accentuazione del rischio di corruzione o eventuali comportamenti illeciti di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

## **11. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

La formazione del personale costituisce un'altra importante componente del sistema di prevenzione della corruzione.

Tramite l'attività di formazione A.M.A.G.A. SPA intende assicurare la corretta e piena conoscenza delle regole contenute nel Piano da parte di tutti i Soggetti che operano nei processi esposti al rischio di corruzione.

In particolare l'attività di formazione è finalizzata a:

- assicurare lo svolgimento dell'attività da parte di soggetti consapevoli dei rischi connessi allo svolgimento del loro incarico che nell'assumere le decisioni inerenti la loro mansione operino sempre con cognizione di causa;

- favorire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- contribuire alla diffusione di principi e di valori etici e di correttezza del comportamento amministrativo;
- creare una base omogenea minima di conoscenza, come presupposto per programmare in futuro la rotazione del personale;
- creare una competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- favorire la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa per ridurre la probabilità di compimento di azioni che possono creare un malfunzionamento dell'amministrazione pubblica;
- ridurre la possibilità che possano verificarsi delle prassi contrarie all'interpretazione delle norme applicabili.

L'attività di formazione sarà svolta entro i tre mesi successivi alla data di approvazione del PTPC e ad essa parteciperanno i seguenti soggetti:

1. Il Responsabile Prevenzione della corruzione;
2. I referenti per la prevenzione;

La formazione avrà ad oggetto:

- una parte istituzionale comune a tutti i destinatari sui temi dell'etica e della legalità, sulla normativa di riferimento, sul Piano ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i protocolli ed i presidi specifici delle aree di competenza del Personale.

E' prevista lo svolgimento di attività formative in tutte quelle circostanze in cui intervengano dei fattori di cambiamento del Piano che determinano una modifica sostanziale dei suoi contenuti ed ogni qualvolta il RPC lo ritenga opportuno per rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano si prevede, inoltre, che:

- entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano sarà inviata una nota informativa a tutto il personale di A.M.A.G.A. SPA, ai collaboratori a vario titolo, in cui si invita i suddetti soggetti a prendere visione di un estratto del Piano sul sito internet della Società;
- al personale neo assunto, compresi i collaboratori a vario titolo, viene data informativa in merito ai contenuti del PTPC, con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la prevenzione della corruzione.

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del piano.

## **12. LE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE**

Il sistema di controllo preventivo finalizzato a prevenire la corruzione comprende inoltre le seguenti misure:

- il monitoraggio sul rispetto dei termini delle misure previste dal Piano, che consiste nella verifica periodica da parte del RPC sull'attuazione delle misure previste nel presente Piano al fine di a monitorare il rispetto dei tempi programmati.

## **13. IL REGOLAMENTO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione costituisce una figura chiave del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, è volto a disciplinare una serie di aspetti chiave, necessari per assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni e dei compiti del RPC.

### **13.1 IDENTIFICAZIONE**

In applicazione del comma 7 dell'art. 1 della Legge 190 del 2012, è stato identificato il Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Direttore Generale: Elio Dott. Carini

All'atto di nomina del responsabile, si è provveduto a verificare che il Dott. Carini:

- a) non è stato condannato da parte dell'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Titolo II - Capo I del codice penale, né per altri reati previsti dal codice penale;
- b) non è destinatario di provvedimenti disciplinari adottati da parte di A.M.A.G.A. SPA.

La nuova nomina sostituisce quella effettuata in data 2 dicembre 2015 che aveva affidato al sig. Davide D'Angelo il ruolo di RPC ed è stata motivata dalla necessità di identificare un profilo aziendale in linea con le linee guida ANAC. Per tali funzioni il Direttore Generale non percepirà indennità, gettoni, o altri compensi aggiuntivi.

### **13.2 LE FUNZIONI ED I COMPITI**

Le funzioni ed i compiti del RPC previsti dalla Legge 190 del 2012 comprendono:

- a) l'elaborazione della proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,);

- b) la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- c) la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a). In particolare tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) la proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- e) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).
- f) la predisposizione entro il 15 dicembre di ogni anno di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito Web dell'azienda.

Inoltre ai sensi del D. Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPC:

- g) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'azienda, siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- h) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto;
- i) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPC il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa rientrano:

- j) la predisposizione entro il 15 dicembre di ciascun anno di un piano di attività da presentare al Consiglio di Amministrazione in cui sono riportate le attività da svolgere nell'esercizio successivo per valutare il corretto funzionamento, l'idoneità e l'osservanza del piano;
- k) la ricezione delle informazioni e dei rapporti trasmessi dai referenti del responsabile della prevenzione in merito al verificarsi di situazioni di rischio, all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, al manifestarsi di fatti di corruzione avvenuti o tentati e di qualsiasi altro evento che i referenti segnalano al RPC;
- l) la ricezione delle segnalazioni da parte del personale dell'azienda o di soggetti esterni nell'ambito del meccanismo del *whistleblowing* descritto nel paragrafo 9;
- m) l'individuazione delle misure correttive da inserire nel Piano anche in coordinamento con i referenti del responsabile della prevenzione della corruzione.

### **13.3 POTERI E MEZZI**

Nello svolgimento dei compiti assegnati, il RPC ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

Il RPC ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo ed in particolare:

- alla documentazione prodotta da A.M.A.G.A. SPA nel corso dei processi strumentali e di supporto;
- alla documentazione relativa ai contratti attivi e passivi;
- alle informazioni e ai dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";
- ai dati e alle transazioni contabili e finanziarie;
- alle procedure aziendali, ai regolamenti organizzativi e altra documentazione che disciplina il funzionamento del Società;
- ai piani, budget, previsioni e più in generale piani e rendiconti economico- finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Il RPC ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

La circolare n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica stabilisce che considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

A tal fine si prevede che il RPC è dotato dei seguenti mezzi:

1. avvalersi del supporto delle professionalità interne all'azienda che svolgono attività di controllo;
2. laddove le risorse e le professionalità interne non fossero sufficienti per svolgere le funzioni descritte nel paragrafo precedente, il RPC potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di approvare, nei limiti della disponibilità di budget, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale il RPC potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. La proposta potrà avvenire in occasione della presentazione del piano delle verifiche annuali di cui al paragrafo precedente;
3. disporre della facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche

necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, nei limiti della disponibilità di budget indicata nel punto precedente;

4. qualora si rendesse necessario l'espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto nel piano annuale, il RPC potrà richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione per una revisione dei limiti di spesa;
5. la facoltà di operare in stretto raccordo con l'Organismo di Vigilanza 231, i Referenti per la prevenzione e il personale che opera nelle aree esposte al rischio di corruzione.

## 14. PARTE SPECIALE A: L'ANALISI DEL RISCHIO



L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

## **Analisi contesto esterno**

ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, a secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, disponibile alla pagina web: [http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco\\_categoria](http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria) per la provincia di appartenenza dell'ente, risulta quanto segue:

### **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Milano e la relativa città metropolitana evidenziano innegabili connotazioni di complessità sociale, economica e politica. Ad una non certo elevata estensione del territorio, se paragonata a quella di altre province d'Italia, fanno da contraltare una popolazione complessiva (e la relativa densità abitativa) tra le più consistenti del nostro Paese, situazione su cui grava anche una sensibile attrattività di flussi migratori. Inoltre il territorio della città metropolitana milanese è strettamente legato alle province limitrofe con cui, di fatto, rappresenta una sola grande area ad alta conurbazione.

Questa zona, che riveste particolare rilevanza nel panorama economico nazionale, rappresentando un polo strategico a livello industriale ed imprenditoriale, stimola ormai da diversi decenni l'interesse delle espressioni di criminalità organizzata (anche di tipo mafioso) sia nazionali che transnazionali, tese a penetrarne il tessuto socio-politico-economico. Ne consegue, pertanto, che il relativo territorio (che tra l'altro gode anche di facili collegamenti viari ed aeroportuali con l'estero facendole assumere il ruolo di "finestra" sull'Europa) è naturalmente destinato ad attrarre la diffusione di fenomeni (criminali e non) di una certa rilevanza, con l'interazione e sperimentazione di moderni ed efficaci modelli di organizzazione criminale ed interessi illegali.

La città metropolitana meneghina continua dunque ad essere, per motivi di tipo geo-economico, un favorevole approdo sia per le attività illecite che per quelle apparentemente lecite, da parte di ogni tipo di organizzazione criminale, tanto autoctona che alloctona, arricchendo ulteriormente il panorama territoriale della criminalità organizzata.

Nel milanese sono insediate da tempo storiche componenti della criminalità mafiosa tradizionale (soprattutto di matrice calabrese, ma anche siciliana, campana e, solo marginalmente, pugliese) saldamente connesse con le rispettive regioni di appartenenza, che hanno dimostrato di saper sfruttare le opportunità offerte dal territorio (talora influenzando gli assetti ed equilibri criminali nelle aree di origine) per svilupparvi dinamiche criminali legate all'integrazione con l'economia legale, anche spaziando nella commissione di reati di apparente "nuova generazione", cui si affiancano altre pervasive manifestazioni di criminalità autoctona e di matrice straniera che, favorite da reciproci rapporti di collaborazione, trovano in quest'area un favorevole punto di incontro per la conduzione di illeciti; pertanto le Forze di polizia mantengono massimo il livello di attenzione al contrasto della criminalità organizzata, la cui percezione della carica intimidatrice non è peraltro

generalizzata, in una collettività non tradizionalmente e culturalmente affetta da tale tipologia di delinquenza.

Si è spesso rilevato come appartenenti a famiglie di origine meridionale, al fine di reinvestirvi i propri capitali, collochino in quest'area loro familiari o affiliati i quali, piuttosto che perseguire un controllo "militare" dell'area, operano sottotraccia (evitando, per quanto possibile, di esporsi a suscitare allarme sociale attraverso faide e regolamenti di conti) nel gestire lucrose attività legali e illegali ed alimentando circuiti di riciclaggio che coinvolgono gruppi finanziari nazionali e, in qualche caso, anche esteri.

Il benessere di quest'area metropolitana, caratterizzata da una salda struttura economica che trova riscontro in un'elevata concentrazione di imprenditoriali, è dunque oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata, che ha saputo insinuarsi in diversi settori (edilizia e movimento terra, servizi logistici e trasporti, immobiliare e finanziario, commerciale, energetico, della ristorazione e turistico, delle cooperative, dell'intrattenimento in locali notturni, impianti sportivi, videogiochi e sale giochi on-line, ecc.), diffondendovi (selettivamente) un clima di omertà o talvolta persino collusivo e determinando l'alterazione della libera concorrenza e del mercato.

Fattori di criticità si rilevano in ordine al rilevato (in particolare in riferimento alla 'Ndrangheta) progressivo consolidamento d'interazioni fra organizzazioni mafiose di nuova generazione e segmenti della P.A. e della politica (che manifestano una certa permeabilità) e l'orientamento della struttura criminale verso un profilo

economico-imprenditoriale, il condizionamento di quest'ultimo e dell'apparato amministrativo, in relazione alla gestione di affari apparentemente leciti ed al reinvestimento (riciclaggio) dei relativi proventi, per i quali il milanese appare uno scenario ideale.

Diverse attività investigative vanno inoltre evidenziando casi di corruzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, da parte di Amministratori o dipendenti e dirigenti di strutture pubbliche (a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad accaparrarsi appalti ed erogazioni), anche in settori sensibili per la comunità, ad esempio quello sanitario o del corretto smaltimento dei rifiuti

(problematica ambientale) che continua ad interessare l'area, talvolta celando illeciti smaltimenti dietro il movimento terra.

Tali episodi, per quanto generalmente avulsi da contesti di criminalità mafiosa, marcano cointeressenze affaristico/criminali tra esponenti del mondo politico/istituzionale e di quello imprenditoriale, funzionali all'aggiudicazione di appalti pubblici anche di rilievo, denotando una certa vulnerabilità dell'imparzialità, buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione rispetto ad ingerenze esterne.

Nel 2013 è stato difatti addirittura disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sedriano (MI), in relazione agli elementi emersi afferenti i condizionamenti derivanti dall'ingerenza della criminalità organizzata calabrese; la relativa gestione commissariale è stata prorogata fino al 16 ottobre 2015.

Tale dinamica appare impattare negativamente su settori primari, evidenziando ad esempio che i Piani Generali del Territorio sono notevolmente esposti ad interferenze illecite, a vantaggio di imprese che operano attraverso lottizzazioni pilotate e rapporti di corruzione con soggetti istituzionali, cui si connettono operazioni di riciclaggio.

L'attenzione delle Forze di polizia e dell'Autorità Giudiziaria, dunque, si sta allargando verso le situazioni di contiguità tra criminalità organizzata ed economica (area grigia in cui si mescolano attività illegali e lecite di imprese, professionisti e specialisti di settore). Le crescenti situazioni di connivenza e/o ingerenza consentono ai sodalizi criminali (in particolare di 'Ndrangheta) di perseguire efficacemente la propria vocazione imprenditoriale, ricorrendo in maniera selettiva ad atti di intimidazione, la cui analisi costituisce un valido sostegno per l'attività investigativa ed una "spia" della penetrazione mafiosa.

Negli ultimi anni si assiste ad una minor frequenza delle manifestazioni criminali attribuibili a soggetti di Cosa nostra, della Camorra e marginalmente della Sacra Corona Unita, plausibilmente riconducibile tanto ai buoni risultati dell'attività di contrasto - sia a livello locale che nazionale - quanto anche alla pervasività del radicamento e alla forza maturata, nel tempo, dalla criminalità di ceppo 'ndranghetista, ormai centro degli interessi criminali di quest'area, da cui promanano situazioni di assoggettamento ed omertà.

La mappatura delle organizzazioni criminali calabresi (soprattutto reggine, ma marginalmente anche crotonesi, catanzaresi e vibonesi) le vede costantemente operare tanto nel Capoluogo, quanto in numerosi comuni dell'area metropolitana milanese. Si segnala infatti: per i centri urbani di Corsico, Buccinasco, Trezzano sul Naviglio ed Assago, la presenza di espressioni criminali riconducibili alle cosche di Platì (RC nei comuni di Cisliano, Bareggio e Corsico sono presenti elementi riconducibili a cosche reggine).

Partendo dall'ormai acclarata dimostrazione anche in sede giudiziaria dell'unicità, pure in territorio lombardo, della 'Ndrangheta, l'attività investigativa ha finora consentito di mappare la stabile e capillare esistenza nel milanese di "locali", operative nelle aree di Milano, Solaro, Legnano, Rho, Bollate, Cormano, Bresso, Pioltello e Corsico, sovrane sulla loro porzione di


territorio, ove operano con un certo grado di indipendenza e - unitamente ad altre individuate in diverse altre province lombarde - riferibili alla struttura di coordinamento intermedio denominata "La Lombardia" (di supervisione delle principali attività illegali, competente all'attribuzione di gradi ed incarichi nell'ambito delle singole articolazioni e rispondente alla sovrastruttura in Calabria, ove ogni "locale" lombarda ha le proprie radici e continua ad intrattenere stretti rapporti).

I clan calabresi mantengono viva l'attenzione per il settore edilizio e per del movimento terra, di cui hanno ormai acquisito una posizione dominante, monopolistica. In tale ultimo ambito, ancor più allettante in quanto attività che non richiede particolare specializzazione e contenuti tecnologici, si segnalano anche connessioni con lo smaltimento di rifiuti speciali all'interno di cave.

Un business strategicamente sempre più perseguito dalle articolazioni della 'Ndrangheta risiede nell'inquinamento di importanti appalti pubblici che alcuni sodalizi, in particolare quelli calabresi ma anche siciliani, seguono con particolare attenzione con il principale obiettivo di lucrare tangenti, collocare manodopera nei relativi subappalti ed aggiudicarsi forniture in favore di ditte ad essa collegate.

## **Analisi contesto interno**

A seguito della fusione per incorporazione della controllata Amaga Energia e Servizi S.r.l. la Società ha acquisito la gestione diretta dei servizi di gestione dei contratti energia, della manutenzione del verde pubblico, dei servizi cimiteriali, del servizio asporto neve e la gestione dei canoni comunali per l'occupazione del suolo pubblico e dell'utilizzo degli impianti pubblicitari. Tali attività erano già coordinate da Amaga S.p.a. nell'ambito di un contratto di servizio inter-company, ora sono gestite direttamente dall'Azienda.



LEGENDA

AMAGA S.p.A.

AMAGA S.p.A.  
Certificato UNI EN ISO 9001:15

Come evidenziato nel par. 4, l'attività di analisi del rischio si è sviluppata attraverso l'individuazione, all'interno delle aree gestionali di A.M.A.G.A. SPA, di processi e sub-processi sensibili.

L'attività di valutazione del rischio si è basata sulla ponderazione di una serie di elementi che sono stati descritti nel par. 4 e che corrispondono ai parametri previsti nell'allegato 5 del PNA.

L'attuale organigramma per funzioni dell'Azienda è il seguente:

Come si evince la struttura dell'Azienda, per quanto concerne il personale è molto snella e pertanto **risulta difficoltoso prevedere un'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività lavorative.** Infatti nel contesto aziendale tale rotazione incontra limiti oggettivi. In particolare la rotazione si rileva di fatto difficile, se non impossibile. per le figure infungibili e per la scarsità di personale.

#### **14.1 IDENTIFICAZIONE AREE DI RISCHIO**

In ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, della Legge 190/2012, valutate in relazione allo specifico contesto, all'attività e alle funzioni della Società, le aree a maggior rischio di corruzione sono:

##### **A) Area: acquisizione e progressione del personale**

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Per quanto concerne il reclutamento del personale, con **deliberazione dell'Amministratore Unico del 09/10/2015**, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, A.M.A.G.A. SPA ha adottato un **Regolamento interno per il reclutamento del personale** da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda.

Pertanto tutta la materia risulta adeguatamente normata, anche in considerazione del numero esiguo di personale e alle prospettive future di assunzione.

Si possono individuare le seguenti fasi, significative in materia di anticorruzione, e i seguenti soggetti interessati durante un'eventuale assunzione di personale:

1. Accertamento dell'esigenza di procedere al reclutamento nuovo personale e comunicazione della stessa al Consiglio di Amministrazione ed al responsabile del piano anticorruzione;
2. Conferma tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione di tale esigenza al fine di procedere a quanto previsto nel regolamento interno per il reclutamento del personale e conseguente nomina di un responsabile del procedimento.

Le norme previste dal regolamento interno in materia di reclutamento del personale e la vigilanza effettuata dal responsabile del piano anticorruzione si ritengono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza relativamente al verificarsi di reati di corruzione.

Relativamente alle progressioni in carriera le stesse sono proposte dalla Direzione su segnalazioni provenienti dal settore tecnico e dal settore amministrativo o su propria iniziativa, al Consiglio di Amministrazione per una approvazione e messa in atto. Dell'avvio della procedura è informato il Responsabile del piano anticorruzione.

Relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione le stesse sono proposte dal Comitato di Direzione, su segnalazioni provenienti dal settore tecnico e dal settore amministrativo o su propria iniziativa, al Consiglio di Amministrazione per una approvazione. Il Direttore Generale nomina un responsabile del procedimento che provvede ad effettuare le necessarie ricerche per selezionare figure idonee sulla base di precedenti collaborazioni, in base a figure compatibili presenti sul mercato, valutandone le competenze ed i curricula. Dell'avvio della procedura e dello svolgimento delle fasi della stessa è informato il Responsabile del piano anticorruzione.

## **B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

## **Procedura prevista**

- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per ogni tipo di intervento viene rigorosamente applicata la normativa del Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.). Pertanto ogni passaggio della procedura dalla predisposizione delle tre fasi progettuali (preliminare, definitivo e

esecutivo), modalità di affidamento dei lavori ed ogni fase successiva sono approvate dal Comitato di Direzione dopo aver ricevuto delibera del Consiglio di Amministrazione.

- Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi.

### **C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

#### **Procedura prevista**

**A questo riguardo A.M.A.G.A. SPA non dispone della capacità giuridica di porre in essere atti amministrativi.**

## **14.2 VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

Le attività di risk assessment indirizzate all'identificazione delle aree e dei processi a rischio reati è stata svolta grazie all'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, disposizioni organizzative) ed attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Direttore Generale, Responsabili di funzione, collaboratori).

### **L'identificazione del rischio**

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca:

- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

### **L'analisi del rischio**

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto". L'Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Secondo l'ANAC "con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA non sono strettamente vincolanti potendo la Società scegliere criteri diversi purché adeguati al fine" (ANAC determinazione n. 12/2015).

### **Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi**

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessun valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

### **Stima del valore dell'impatto**

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

**Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

**Impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

**Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

**Impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Grazie a questi processi, sono state portate a termine le valutazioni dei rischi lordi (o rischio inerente) ovvero i rischi impliciti dei processi aziendali prima della realizzazione di qualsiasi forma di presidio di controllo a cura dell'organizzazione. Queste valutazioni sono state definite in relazione alle seguenti variabili:

### **La ponderazione del rischio**

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

Allineando questa metodologia al concetto di rischio residuo adottato nelle attività di risk assessment, qui di seguito è riepilogata la "classifica del livello di rischio".

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO	RANGE
<b>NULLO</b>	<b>= 0</b>
<b>MOLTO BASSO</b>	<b>&gt; 1 - 2 &lt;</b>
<b>BASSO</b>	<b>&gt; 2 - 3 &lt;</b>
<b>MEDIO</b>	<b>&gt; 3 - 4 &lt;</b>
<b>ALTO</b>	<b>&gt; 4 - 5 &lt;</b>
<b>MOLTO ALTO</b>	<b>&gt; 5</b>



risk%20assessment%  
20anticorruzione%20

AREE DI RISCHIO	VALORE DELLA PROBABILITA'	VALORE DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
<b>A) Area acquisizione e progressione del personale</b>			
A1 - Reclutamento	1.33	1.50	<b>2.00</b>
A2 - Progressioni di Carriera	1.33	1.50	<b>2.00</b>
A3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	2.50	1.50	<b>3.75</b>
A4 - Conflitti di interesse	2.17	1.75	<b>3.79</b>
A5 - Missioni e rimborsi	1.83	1.50	<b>2.75</b>
<b>B) Area affidamento lavori, servizi e forniture</b>			
B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2.50	1.00	<b>2.50</b>
B2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1.67	1.00	<b>1.67</b>
B3 - Requisiti di qualificazione	1.67	1.00	<b>1.67</b>
B4 - Requisiti di aggiudicazione	1.17	1.00	<b>1.17</b>
B5 - Valutazione delle offerte	1.17	1.00	<b>1.17</b>
B6 - Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte	1.83	1.00	<b>1.83</b>
B7 - Procedura negoziale	1.83	1.00	<b>1.83</b>
B8 - Affidamenti diretti	2.33	1.00	<b>2.33</b>
B1 - Revoca del bando	1.17	1.00	<b>1.17</b>
B10 - Redazione del cronoprogramma	N/A	N/A	<b>N/A</b>
B11 -Variazione in corso di esecuzione del contratto	N/A	N/A	<b>N/A</b>
B12 - Subappalto	1.67	1.00	<b>1.67</b>
B13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi	N/A	N/A	<b>N/A</b>

## Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento". Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale "sezione" del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

- c. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- d. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nel successivo paragrafo

## 15. PARTE SPECIALE B: LE MISURE SPECIFICHE



La strategia di prevenzione e contrasto della corruzione della Società si fonda sulle misure elencate nei precedenti capitoli 5, 6, 7 e 8.

In particolare, si ribadiscono le

## MISURE

seguenti:

- si provvederà, laddove non si è già provveduto, a somministrare la formazione in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione;
- il Codice Etico è stato approvato nel 2015 e trova effettiva e concreta applicazione;
- i destinatari delle segnalazioni del whistleblower devono applicare con puntualità e precisione il paragrafo 9.

Infine, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha assicurato ed assicurerà la trasparenza dell'azione amministrativa, quale

## MISURA

principale ed irrinunciabile di prevenzione e contrasto della corruzione.

La trasparenza è, e sarà, assicurata:

attraverso l'applicazione di tutte le misure e gli adempimenti di pubblicazione imposti dal decreto legislativo 33/2013 e dalle successive modificazioni intervenute con il D.lgs. 97/2016; consentendo a chiunque l'esercizio effettivo del diritto all'accesso civico.

In relazione alle attività di analisi del rischio il Responsabile Anticorruzione propone di introdurre e realizzare entro il **30/09/18** le seguenti azioni:

ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA INTRAPRENDERE		
Processo sensibile	Descrizione Attività	Descrizione dei controlli esistenti	misura	obiettivo	responsabilità
Promozione prodotti farmaceutici	Orientamento della clientela verso alcuni prodotti dai quali il farmacista ottiene vantaggi personali	Controllo statistico mensile dei prodotti venduti a cura dei Direttori di farmacia. Controllo statistico trimestrale dei prodotti venduti a cura della Direzione Amministrativa. Controllo in presenza a cura dei Direttori di farmacia sui collaboratori.	Reporting dei controlli portati a termine. Flussi informativi trimestrali dai Direttori di Farmacia alla Direzione Amministrativa.	Emersione di ogni ed eventuale anomalia interpretabile astrattamente come potenziale evento corruttivo	Direttori di farmacia Direttore Amm.ne
Approvvigionamenti diretti con case produttrici e distributori	Contrattazione prezzo del farmaco	Disposizione budget annuale per farmacia. Contratti di fornitura con preventiva indicazione degli scaglioni sconti in relazione alle quantità acquistate Sottoscrizione dei contratti a cura del Direttore Generale	Report trimestrale sui margini di contribuzione dei prodotti	Analisi della redditività corrente. Base dati storico per ulteriori accertamenti	Direttori di farmacia Direttore Amm.ne Direttore Generale

ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA INTRAPRENDERE		
Approvvigionamenti diretti con case produttrici e distributori	Definizione dei volumi di prodotti da acquistare	Controllo mensile delle giacenze di magazzino Inventario e controllo dei medicinali scaduti	Report mensile sulle giacenze di magazzino. Analisi indici di rotazione per categorie merceologiche	Verifica degli indici di giacenza e rotazione delle scorte	Direttori di farmacia Direttore Amm.ne
servizi cimiteriali	Interventi di manutenzione estranei alle attività aziendali	Controllo in presenza a cura del responsabile dei servizi cimiteriali. Pianificazione giornaliera/settimanale delle attività di manutenzione	Report mensile delle attività svolte. Sopralluoghi a sorpresa e verifica delle attività pianificate	Verificare corrispondenza tra pianificazione ed esecuzione attività cimiteriali	Responsabile servizi cimiteriali Direttore Tecnico
Servizi cimiteriali	Gestione servizi Inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione	Controllo in presenza a cura del responsabile dei servizi cimiteriali Pianificazione giornaliera/settimanale delle attività di manutenzione	Report mensile delle attività svolte. Sopralluoghi a sorpresa e verifica delle attività pianificate	Verificare corrispondenza tra pianificazione ed esecuzione attività cimiteriali	Responsabile servizi cimiteriali Direttore Tecnico
Gestione approvvigionamenti	Affidamenti diretti	Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi	Reporting trimestrale degli affidamenti diretti. Verifica della documentazione e degli atti procedurali che hanno determinato l'aggiudicazione. Revisione dell'attuale regolamento.	Organizzare l'archivio documentale al fine di agevolare le azioni ispettive Adeguare il regolamento alle disposizioni in tema di trasparenza	Responsabile uff. acquisti Direttore Amm.vo Organismo di Vigilanza
PTPC 2018 - 2020		Risk assessment attività incorporate con la fusione di AMAGA Energia e Servizi Srl			